



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Angelica Castellani	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16992/2016** promossa da:

SO.GE.CO. SOC. COOP. A R.L. (c.f. 02584970988)

rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pigolotti, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Brescia, via Solferino, n. 28;

attrice opponente

contro

COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (c.f. 01776540179)

rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Corli, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Brescia, via Francesco Carini, n.1;

convenuta opposta



oggetto: cooperative; aumento del capitale sociale; rimborso risparmio sociale;

conclusioni:

“per l’attrice opponente:

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: = revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione, mandando assolta SO.GE.CO. da ogni pretesa avversaria;

IN VIA RICONVENZIONALE:

= condannare Coop. Service, per i motivi esposti nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione, a versare a So.ge.co. la complessiva somma di € 311.546,38 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;

IN VIA SUBORDINATA: = nel denegato e non ritenuto caso di mancato accoglimento o di accoglimento parziale dell’opposizione, compensare quanto risulterà dovuto a Coop Service con quanto risulterà da questa dovuto a So.ge.co., salvo il versamento dell’eventuale conguaglio a favore di chi spetterà. IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.

IN OGNI CASO: Spese e compenso professionale rifusi, oltre agli accessori di legge”

per la convenuta opposta:

“in via incidentale: respingersi la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5171/16;

in via preliminare

stabilirsi la nullità e/o inefficacia della scrittura privata 8.7.2013 relativa alla clausola inserita (senza numerazione) a p.10, di seguito al punto 5.4.1. dal seguente tenore “*SOGECO avrà comunque esaurito tutti i suoi obblighi nei confronti di COOPSERVICE in ordine al sottoscritto aumento di capitale sociale*”; in subordine, affermarsi la carenza dei presupposti per l’operatività della suddetta clausola.

Per quanto necessario accertare che l’aggiunta a penna contenuta nella scrittura privata in data 8.7.2013 è stata apposta “*contra pacta*” e successivamente alla sottoscrizione dell’atto. Per l’effetto pronunciarsi la nullità, invalidità e/o inefficacia del suddetto riempimento documentale.

Accertarsi che il risparmio sociale ovvero il prestito sociale contabilizzato a nome di Bignardi Maria, Damonti Roberto e Damonti Enrico non è stato alimentato con somme di denaro provenienti dagli stessi soci e/o con somme di denaro di cui gli stessi soci avevano acquisito la legittima disponibilità o proprietà. Conseguentemente dichiararsi l’inesistenza del credito costituito dal risparmio sociale per cui è causa. In subordine, disporsi che il credito derivante dal risparmio sociale si è estinto per confusione.

Pronunciarsi la nullità di eventuali accordi di cessione dei debiti tributari.



Ravvisati i presupposti della postergazione contrattuale, affermarsi la improponibilità della domanda e/o inesigibilità del credito reclamato da Sogeco.

Nel merito, respingersi i motivi di opposizione poiché infondati in fatto e in diritto, confermando la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.5171/16.

Rigettarsi le domande anche riconvenzionali formulate da Sogeco poiché destituite di fondamento.

Con rifusione di spese e onorari di causa.

In via subordinata:

afferinarsi la inesigibilità del credito “rinveniente dalle cessioni di credito effettuate dai soci Damonti Entrico, Damonti Roberto, Bignardi Maria” per mancato versamento del capitale sociale già sottoscritto da Sogeco.

Disporsi la compensazione tra i rispettivi debiti, per gli importi corrispondenti, con condanna di Sogeco al pagamento della somma derivante dal saldo attivo in favore di Coop Service.

In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c.”

FATTO E PROCESSO

Coop. Service Società Cooperativa (da ora, per brevità, Coop) ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5171 emesso dal tribunale di Brescia in data 9.8.2016, avente ad oggetto il pagamento da parte di So.Ge.Co. soc. coop. (da ora Sogeco), socio sovventore di Coop, della somma di € 440.000,00, a titolo di versamento dell'importo residuo dovuto per l'aumento di capitale sociale di quest'ultima. Secondo l'impostazione attorea, l'obbligo di aumentare il capitale facente capo a Sogeco è stato formalizzato mediante deliberazione adottata dall'assemblea dei soci di quest'ultima società e contestuale accettazione tramite apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di Coop; l'obbligo di dare esecuzione all'aumento di capitale discende inoltre dagli obblighi assunti al riguardo con una scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 8.7.2013, relativa a un accordo con cui le parti hanno disciplinato complessivamente i loro rapporti nell'ottica di dar luogo a un'operazione di scissione, effettivamente perfezionata nel successivo novembre 2013.

Con atto di citazione notificato in data 10.10.2016, Sogeco, ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, contestando nel merito le pretese avversarie, e ha spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di somme relative a crediti di diversa natura, asseritamente dovuti dall'opposta in forza di quanto pattuito tra le parti con la scrittura privata sopra citata.

Con riferimento alla somma ingiunta, l'opponente ha dedotto di aver assolto ad ogni obbligo nei confronti di Coop a seguito della propria scissione parziale, dal momento che all'esito di tale operazione tutti i crediti e i debiti reciproci fra la società scissa e la beneficiaria Coop si sono estinti per confusione ai sensi dell'art.



1253 c.c.; inoltre, nel progetto di scissione del luglio 2013, richiamato nell'atto di scissione, è stato espressamente previsto che "alla scindenda non rimarrà altra voce né delle attività né delle passività né alcun diritto"; in ogni caso, Sogeco è stata liberata da ogni obbligo nei confronti di Coop sulla base della scrittura privata dell'8.7.2013 (punti 5.4. e 5.4.1.) secondo cui Sogeco avrebbe "comunque esaurito tutti i suoi obblighi nei confronti di Coopservice in ordine al sottoscritto aumento di capitale sociale" al ricorrere di una determinata ipotesi (erogazione di un mutuo in favore di Coop a seguito del perfezionamento della scissione e del correlato trasferimento di un immobile in favore della stessa Coop), circostanza per l'appunto verificatasi nel caso in esame. In subordine, l'opponente ha contestato l'esistenza del credito vantato da Coop evidenziando che: a) l'opposta non ha mai registrato in bilancio alcun aumento di capitale; b) più radicalmente, Coop non ha deliberato alcun aumento di capitale in apposita assemblea dei soci.

A fondamento delle sue pretese, la convenuta ha affermato che la ricapitalizzazione di Coop da parte del socio sovventore Sogeco costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'operazione di scissione, talché non può essersi verificata alcuna ipotesi di estinzione per confusione dell'obbligo di liberare il capitale promesso da parte dell'opponente; la scissione, inoltre, non si sarebbe mai potuta attuare in assenza della prospettata operazione di aumento di capitale, dal momento che al 31.12.2012 il patrimonio netto di Coop era negativo, circostanza che per l'appunto avrebbe imposto la messa in liquidazione e precluso quindi alla società la possibilità di dar corso a una scissione; l'opposta ha poi dedotto la nullità parziale della scrittura privata dell'8.7.2013 limitatamente alla previsione di cui al punto 5.4.1., sopra riportata, in quanto avulsa dall'intero contesto negoziale e priva di causa.

Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata da Sogeco, l'opponente ha affermato di essere titolare, nei confronti di Coop, in forza della scrittura privata citata, di crediti relativi a debiti dell'opponente verso banche e verso l'erario; Sogeco, inoltre, ha dedotto di essere cessionaria, dal 3.9.2016, dei crediti vantati nei confronti di Coop, sempre in forza del suddetto accordo, da Maria Bignardi, Roberto Damonti ed Enrico Damonti (ex soci di Coop e attualmente soltanto soci di Sogeco) e relativi al rimborso delle rispettive quote di risparmio sociale: sulla base di quanto pattuito ai punti 5.3, 5.4 e clausola finale del regolamento negoziale evocato, le parti avrebbero infatti concordato che, con la disponibilità derivante a Coop dall'erogazione di un mutuo all'esito della scissione e in particolare dopo il trasferimento in favore di Coop di un immobile di proprietà di Sogeco, la beneficiaria si sarebbe fatta carico di provvedere al rimborso delle quote di risparmio sociale dei soci del c.d. gruppo A, tra cui rientravano, per l'appunto, Maria Bignardi, Roberto Damonti, Enrico Damonti (ossia i cedenti il credito vantato in questa sede da Sogeco).

L'opposta ha contestato le pretese avversarie avanzate in via riconvenzionale. Con particolare riferimento al credito ceduto, ha contestato la validità della cessione; ha poi dedotto che il prestito sociale sarebbe stato alimentato dai tre soci con modalità illecite, talché non potrebbe procedersi alla restituzione delle quote di



risparmio; in subordine, l'opposta ha dedotto che, laddove la cessione debba considerarsi valida, il credito in questione si è estinto per confusione a seguito del fenomeno scissorio; infine, il credito in questione non potrebbe essere oggetto di restituzione in quanto postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto, la causa è stata istruita sulla base dei documenti offerti in produzione e in data 11.7.2019 è stata rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.

Sulla base del principio della ragione più liquida, si rivela assorbente il rilievo per cui, come paventato da Sogeco - sia pur con allegazioni di contenuto non univoco in proposito - Coop non ha correttamente proceduto all'aumento del capitale in conformità con quanto prescritto dall'ordinamento, ossia mediante deliberazione dell'assemblea dei soci (eventualmente) modificativa dell'atto costitutivo.

Al riguardo si osserva innanzitutto che l'art. 2524 c.c., dopo aver affermato il carattere della variabilità del capitale sociale delle cooperative, prevede che le società appartenenti a tale tipo possano deliberare aumenti di capitale attraverso la modificazione dell'atto costitutivo nelle forme stabilite dagli artt. 2438 e ss. Sebbene tale riferimento normativo determini un rinvio alle sole disposizioni relative all'aumento del capitale delle società per azioni, tradizionalmente si ritiene che la disciplina applicabile per l'aumento di capitale deliberato da una cooperativa a responsabilità limitata - quale è per l'appunto l'odierna opposta - è offerta dagli artt. 2481 ss., c.c., norme da coordinare necessariamente con i principi generali della mutualità (e dunque, in primo luogo, proprio con la variabilità del capitale, di per sé confliggente con la necessità di modificare sul punto l'atto costitutivo a seguito di aumento).

In realtà, come rilevato da autorevole dottrina, la regola della variabilità del capitale della società cooperativa costituisce attuazione del principio della c.d. "porta aperta", consacrato nei primi due commi dell'art. 2524 c.c., "che consentono di 'accogliere' nuovi soggetti all'interno della compagine sociale - e, al contrario - anche di perdere i vecchi soci - senza che ciò comporti alcun intervento sull'atto costitutivo (comma 2°) né sulle previsioni relative al capitale sociale in particolare (comma 1° e art. 2521)".

La regola in esame è destinata tuttavia a operare, come sottolineato sempre in dottrina, nel solo caso di ammissione (o fuoriuscita) di soci cooperatori.

Si è difatti sottolineato che "... all'evidenza esistono per le società cooperative differenti processi di acquisizione di nuovi soggetti alla compagine sociale ciò legandosi all'esistenza di differenti categorie di soggetti potenzialmente interessate, pur se per motivazioni differenti, a divenire socie di una società cooperativa. Quanto rilevato è del tutto coerente con la nota distinzione tra soci cooperatori che partecipano alla cooperativa perché interessati al rapporto mutualistico e soci finanziatori, la cui



partecipazione, nei limiti in cui questa è ammessa, è invece caratterizzata da finalità lucrative. Ebbene, alla luce del richiamo effettuato dal comma 2° dell'art. 2524 all'art. 2528, deve ritenersi che esistano nelle cooperative differenti procedure di ammissione in relazione alle differenti categorie di soci” con la conseguenza che “la procedura indicata dall'art. 2528 troverà applicazione per i soli soci cooperatori, gli unici per i quali abbia senso la preventiva verifica del possesso dei requisiti personali che li caratterizzano come appartenenti a quella specifica categoria sociale i cui interessi la cooperativa si propone di tutelare; solo l'ingresso di tali soggetti potrà aver luogo a prescindere da qualsiasi modifica al capitale sociale, ciò giustificandosi nella stretta relazione che intercorre tra variabilità del capitale sociale, principio della porta aperta e prestazione del rapporto mutualistico” (relazione ben evidenziata nella legge delega per la riforma societaria – l. n. 366/2001 – che, all'art. 5, par. 2, lettera c), indica fra i principi e criteri direttivi indicati al governo per l'elaborazione della nuova disciplina la previsione di norme idonee a favorire l'apertura della compagine sociale “sia pure nei limiti imposti dalla struttura delle società cooperative e dallo scopo mutualistico”).

Ribadito pertanto che la procedura snella di cui all'art. 2528 c.c. può trovare applicazione nel solo caso di ammissione di nuovi soci cooperatori, va rilevata la palese estraneità dell'operazione per cui è causa al disposto di tale norma, trattandosi di operazione di aumento di capitale, deliberata, per di più, da un socio (Sogeco) sovventore.

Non interessa stabilire in questa sede se la necessità di deliberare l'aumento di capitale nelle forme previste dall'art. 2524, 3° comma, c.c. comporti la necessaria modifica dell'atto costitutivo della società (modifica comunque espressamente contemplata dalla norma in esame - si tenga conto d'altronde che, a norma dell'art. 2521, 2° comma, n. 4, c.c., l'atto costitutivo della società deve indicare “la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale” e che l'operazione di aumento di capitale riservata a colui che è già socio comporta la necessaria variazione del capitale sottoscritto da quel socio), dovendosi unicamente ribadire come l'art. 2524, 3° comma citato richieda la necessaria adozione di una delibera “nelle forme previste dagli artt. 2438 e seguenti” (artt. 2481 e segg. c.c. laddove trovi applicazione la disciplina delle s.r.l.) e quindi di una delibera dell'assemblea dei soci (salva l'ipotesi di delega statutaria agli amministratori) soggetta alle forme e agli adempimenti pubblicitari specificamente previsti dalla legge.

Nel caso in esame, l'assemblea ordinaria dei soci di Sogeco in qualità di socio sovventore di Coop ha deliberato in data 8.7.2013 di sottoscrivere l'aumento di capitale di Coop; nella stessa data il presidente del consiglio di amministrazione di Coop ha dichiarato, come da relativo verbale del c.d.a., che “è giunta la richiesta del socio Sogeco di sottoscrivere ulteriori € 500.000,00 di capitale sociale quale socio sovventore, ad incremento della partecipazione detenuta. Con tale sottoscrizione il patrimonio netto di Coop Service ridiviene positivo e quindi è vanificata la causa di scioglimento e liquidazione per cui è convocata la



prossima assemblea straordinaria”; nell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Coop dell’11.7.2013 nessuna delibera di aumento del capitale è stata adottata; il presidente, infatti, ha meramente “ricordato la sottoscrizione di capitale da parte di Sogeco”, mentre l’assemblea, preso atto di ciò, ha ritenuto “di non dover deliberare alcunché in sede straordinaria”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, va perciò ribadito che Coop non ha mai adottato, in realtà, alcuna valida delibera di aumento del capitale sociale.

Non risulta poi allegato dalle parti, né emerge dalla lettera dello statuto, che il potere di deliberare l’aumento di capitale sia mai stato delegato dall’assemblea di Coop ai suoi amministratori.

Come correttamente allegato da Sogeco, inoltre – sia pur in modo incompleto - la sottoscrizione dell’aumento di capitale non è mai stata recepita da Coop - nemmeno a seguito della scissione del novembre 2013, non risultando peraltro iscritta alcuna delibera in proposito nel registro delle imprese, né registrata alcuna variazione in ordine alla consistenza delle partecipazioni; né indirettamente possono ricavarsi dal bilancio di Coop chiuso al 31.12.2013 indicazioni assistite da una qualche rilevanza in ordine alla sussistenza dell’obbligo di Sogeco di liberare il capitale promesso (sul punto vedi anzi *infra*).

Assorbenti tali considerazioni, nessun rilievo presentano le pattuizioni presenti nella scrittura privata dell’8.7.2013 riferibili all’esecuzione della sottoscrizione del capitale controversa.

Al riguardo va comunque, per completezza, rilevato come la scrittura privata in esame preveda – sia pure in modo assai improprio - il perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale di Coop quale necessario presupposto per il ripristino dell’equilibrio patrimoniale di questa (il patrimonio netto di Coop risultava a quella data negativo per effetto della rilevante perdita di esercizio maturata).

Di qui la radicale inidoneità dell’operazione di scissione – pur programmata con la medesima scrittura – a costituire rimedio alternativo alla ricostituzione del capitale di Coop, trattandosi della società beneficiaria, soggetta, a tal fine, al rispetto delle più rigorose regole di cui all’art. 2482 *ter* c.c.

Le risultanze istruttorie confermano, in ogni caso, il mancato perfezionamento dell’operazione di aumento del capitale di Coop contemplata dalla scrittura privata (attuata solo in parte mediante delibera dell’assemblea di Sogeco, recepita dalla mera delibera del c.d.a. di Coop).

Significativo, in primo luogo, è che dell’intervenuto aumento del capitale non vi sia traccia in alcuno dei singoli atti in cui si è articolato il procedimento di scissione (avviato nel luglio 2013 e poi perfezionato nel novembre dello stesso anno e perciò nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione della scrittura privata citata); l’ulteriore frazione di capitale di Sogeco in Coop (quale effetto del preteso aumento) e il corrispondente debito (relativo alla quota di capitale non ancora liberata) non risultano difatti contemplati fra gli elementi (attivi e passivi) del patrimonio della stessa Sogeco trasferiti alla società beneficiaria o rimasti alla società scissa (omissione, questa, decisamente sorprendente, tenuto conto della sicura rilevanza



della operazione di aumento del capitale, di elevato valore economico e decisiva per il ripristino dell'equilibrio patrimoniale di Coop).

Di tenore addirittura confessorio appare poi, sul punto, quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 31.12.2013 di Coop (prodotta quale doc. n.9 dall'opponente), che recita testualmente: "il patrimonio netto risultante alla data del 31/12/2013 ha ristabilito un valore positivo. Ciò è stato possibile grazie all'acquisizione di un valore netto patrimoniale positivo attraverso la scissione societaria con la cooperativa Sogeco. In particolare la scissione, tra gli altri, ha consentito di acquisire a patrimonio netto il valore dell'immobile di via Napoleonica, sede presso la quale viene svolta l'attività". La stessa Coop riconosceva pertanto, nel proprio bilancio, che il recupero del valore positivo del proprio patrimonio netto costituiva il risultato dell'apporto ricevuto per effetto della scissione e non già della - pur programmata - operazione di aumento del capitale sociale.

Ribadito pertanto il mancato perfezionamento di tale operazione, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo deve essere in ogni caso revocato, restando assorbita ogni domanda dell'opposta di accertamento della nullità della citata scrittura privata.

Revocato il decreto, restano poi a carico dell'odierna opposta le spese relative alla fase monitoria.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da Sogeco, l'opponente ha dedotto innanzitutto che le passività relative ai suoi debiti verso banche e verso l'erario sono state trasferite a Coop in forza dell'atto di scissione del novembre 2013; l'opposta ha eccepito che i debiti in esame non rientrano, nemmeno implicitamente, tra quelli oggetto di trasferimento mediante scissione in capo alla beneficiaria: i debiti tributari, infatti, non sarebbero cedibili *tout court* per loro stessa natura; i debiti verso banche, invece, non potrebbero essere ricompresi tra quelli trasferiti in capo alla beneficiaria in quanto assunti da Sogeco al fine di ottenere la liquidità necessaria per dare esecuzione all'obbligo di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale di Coop deliberato il 07.11.2012.

Anche ammettendo in via ipotetica che le passività in esame risultino comprese fra quanto trasferito per effetto della scissione parziale alla beneficiaria Coop, Sogeco potrebbe eventualmente ritenersi creditrice di Coop soltanto in via di regresso, laddove avesse effettuato il pagamento delle poste debitorie trasferite alla società beneficiaria, in luogo della stessa. In realtà, già sul piano delle allegazioni, si evidenzia che Sogeco ha ommesso di rappresentare una simile circostanza, talché la domanda riconvenzionale sul punto deve essere rigettata. Assorbenti le considerazioni in diritto appena svolte, si conferma l'irrelevanza delle istanze istruttorie formulate in proposito.

Sogeco ha poi chiesto, sempre in via riconvenzionale, il pagamento del credito oggetto di cessione in suo favore nel settembre 2016 da parte di tre soci di Coop (Maria Bignardi, Enrico Damonti e Roberto Damonti), relativo al rimborso delle loro quote di risparmio sociale, sulla base di quanto pattuito con la scrittura dell'8.7.2013. In proposito si evidenzia che risulta attualmente pendente la causa di opposizione a



decreto ingiuntivo R.G. 13830/2016, introdotta nell'agosto 2016 (ossia prima della cessione), tra Coop e i suddetti soci - assistiti dai medesimi difensori patrocinanti in questo processo - causa avente ad oggetto, quantomeno in apparenza, il medesimo credito vantato in questa sede da Sogeco, salvo lievi divergenze in punto di quantificazione, verosimilmente giustificabili in relazione a un differente conteggio degli interessi alla data della rispettiva domanda. Atteso che nella causa R.G. 13830/2016 Sogeco non ha spiegato intervento volontario quale successore a titolo particolare della *res litigiosa* e che non risulta dichiarata in quella sede l'intervenuta cessione del credito del settembre 2016, ritiene questo collegio, al fine di evitare la formazione di giudicati logicamente incompatibili tra loro, di dover richiedere chiarimenti alle parti e di rimettere quindi sul ruolo la presente causa limitatamente a questa domanda riconvenzionale formulata da Sogeco, come da separata ordinanza.

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati in favore di Sogeco i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 260.000,01 - 520.000,00) per ciascuna fase, salvo che per quella istruttoria, esclusivamente documentale, per la quale vengono liquidati i valori minimi.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando su alcune delle domande proposte, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5171 emesso dal tribunale di Brescia in data 9.8.2016; dichiara assorbita la domanda dell'opposta di accertamento della nullità della scrittura privata dell'8.7.2013 stipulata tra le parti; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per il pagamento di crediti relativi a debiti verso banche e verso l'erario; condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 18.413,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; spese della fase monitoria a carico dell'opposta; previa separazione, rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore limitatamente alla domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto il credito, oggetto di cessione, relativo al rimborso del risparmio sociale.

Brescia, 21.4.2020

Il giudice est.
dott. Davide Scaffidi

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

